

Art. 5	Art. 5 modificato
<p>1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento/atto di concessione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, I periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.</p>	<p>1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento/atto di concessione <b>o autorizzazione</b> ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, I periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.</p>
<p>2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno in corso.</p>	<p>2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il <b>30 aprile.</b></p>